

qualora tali Enti ne deliberassero l'acquisizione;

- che il suolo venduto con il presente atto, come venne con-

venuto nei citati atti di provenienza, pur non rientrando

nella Lottizzazione "Policastrum", gode del diritto di tran-

sito pedonale e veicolare su tutte le strade della Lottizza-

zione "Policastrum", nonchè del diritto di allacciamento alle

infrastrutture dei servizi realizzate nell'ambito di tale

lottizzazione in attuazione della Convenzione Urbanistica

stipulata con il Comune di Santa Marina in data 2 Settembre

1977 (registrata a Vallo della Lucania il 6 Ottobre 1977 al

n° 2106 e trascritta ai numeri 21980/19268 dell'anno 1977) e

senza corrispondere corrispettivo alcuno.

L'ing. Ferrandino, inoltre, sempre nella qualità suddetta,

assume obbligo, anche per i suoi aventi causa a qualunque ti-

tolo:

1) di rispettare il Regolamento Generale del Parco "Polica-

strum";

2) di concorrere alle spese di gestione, di manutenzione (or-

dinaria e straordinaria) e di miglioramento delle opere di

urbanizzazione realizzate nella lottizzazione Policastrum,

nella misura del 20% (venti per cento), pur essendo tali ope-

re proprietà comune dei soli lotti facenti parte della lot-

tizzazione stessa.

3) di far accedere i mezzi meccanici ed ogni altro automezzo

di servizio esclusivamente dalla strada secondaria di accesso